



COMUNE DI CARCARE

PROVINCIA DI SAVONA

N. 37 Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle scadenze relative all'acconto TARI 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **14:30**, nella Sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione vennero convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti\Assenti
Mirri Rodolfo	SINDACO	Presente
Marini Massimo	VICE SINDACO	Presente
Ziglioli Simone	CONSIGLIERE	Assente giustificato
Grenno Valentina	CONSIGLIERE	Presente
Scarrone Beatrice	CONSIGLIERE	Presente
Formento Simone	CONSIGLIERE	Presente
Capizzi Diego	CONSIGLIERE	Assente giustificato
Astegiano Irene	CONSIGLIERE	Presente
Casanova Enrico	CONSIGLIERE	Presente
Ferraro Alessandro	CONSIGLIERE	Assente
Bologna Franco	CONSIGLIERE	Presente
De Vecchi Christian	CONSIGLIERE	Assente giustificato
Resio Stefania	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 9

Totale assenti n. 4

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Piera Paola Bagnasco**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Rodolfo Mirri**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Vicesindaco il quale illustra brevemente il punto all'ordine del giorno, comunque già approfondito in sede di Commissione Consiliare;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei*

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2025 che ha determinato le tariffe TARI per l'anno di imposta 2025;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento TARI;

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

- la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”;*

- la Delibera 14 aprile 2026 n. 123/2026/R/rif avente ad oggetto *“Semplificazione della disciplina relativa al bonus rifiuti di cui al TUBR e disposizioni transitorie per il 2026”;*

CONSIDERATO che la disciplina ARERA sopra richiamata in materia di Bonus Sociale Rifiuti ha previsto un ruolo meramente funzionale a carico dell'ente, senza lasciare allo stesso alcuna facoltà decisionale sia in merito alla determinazione degli importi e dei beneficiari, sia in relazione alla modalità applicativa dell'agevolazione e che a tal proposito questo Comune svolgerà esclusivamente la funzione di soggetto erogatore del bonus senza che allo stesso possano essere ascritte responsabilità in materia di gestione del bonus stesso;

VISTI, sulla base di quanto sopra accennato, gli articoli più rilevanti del TUBR (Allegato alla Deliberazione 355/2025 ARERA) in merito al ruolo di questo Comune che si riportano di seguito per completezza:

- art. 9.1 “Ciascun gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell’anno a+1 l’elenco dei beneficiari aventi diritto all’agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l’agevolazione spettante nell’anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell’IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale congruaggio relativo ad annualità precedenti”;

- art. 10.1 “I gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAta procedono al riconoscimento dell’agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l’importo residuo dell’agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile”. In merito alla suddetta scadenza, con comunicato del 30 marzo 2026, ARERA ha chiarito che “Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale”;

- art. 10.6 “Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAta, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente”;

DATO ATTO che in merito alla facoltà da ultimo richiamata questo Comune ha valutato di non avvalersene e di riconoscere quindi a tutti i beneficiari l’agevolazione automaticamente nell’avviso di pagamento ordinario per l’annualità 2026;

DATO ATTO che, ad oggi, non si dispone del nuovo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che l’emissione di un documento di riscossione entro il 30 giugno, in assenza del nuovo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, permette di rispettare il termine previsto per il riconoscimento del bonus sociale e garantisce parziale copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta rifiuti;

RITENUTO opportuno, pertanto, suddividere le scadenze del versamento della TARI in tre rate, di cui due in acconto nella misura corrispondente al 66,66% dell’importo complessivamente dovuto calcolato sulla base delle tariffe vigenti nell’anno precedente e la rimanente terza rata, di saldo e congruaggio, calcolata con l’applicazione delle tariffe relative all’anno di competenza (2026) che saranno approvate;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dalla Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e 9 votanti

DELIBERA

1. di stabilire l'acconto TARI 2026 sulla base delle tariffe adottate per l'anno precedente con Deliberazione n. 23 del 30/04/2025 allegata alla presente, nella misura complessiva del 66,66% di quanto dovuto a titolo di TARI per l'annualità 2025;
2. fissare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2026:
Prima rata di acconto - scadenza 31/07/2026, nella misura del 33,33% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2025;
Seconda rata di acconto - scadenza 30/09/2026 nella misura del 33,33% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2025;
Saldo TARI 2026 – scadenza 19/12/2026 determinato sulla base delle tariffe che saranno approvate per l'anno 2026, a congruaggio di quanto già richiesto in sede di acconto.
3. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Rodolfo Mirri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Piera Paola Bagnasco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CARCARE

PROVINCIA DI SAVONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 34 del 09-06-2026

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Approvazione delle scadenze relative all'acconto TARI 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, viene espresso il parere del responsabile del servizio alla regolarità tecnica: Favorevole.

Note:

Carcare, 18-06-2026

Il Responsabile Area Amministrativa
Enrico Fracchia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CARCARE

PROVINCIA DI SAVONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 34 del 09-06-2026

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Approvazione delle scadenze relative all'acconto TARI 2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, viene espresso il parere del responsabile del servizio alla regolarità contabile: Favorevole.

Note:

Carcare, 18-06-2026

Il Responsabile Area Finanziaria
Cinzia Ghilino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.